

REGOLAMENTO ATTUATIVO TARIFFE IDRICHE PER UTENZE DEBOLI

A.T.O. n° 5 "Toscana Costa"



Versione aggiornata con Delibera Assembleare n. 02 del 24.03.2009

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola, in attuazione di quanto previsto dall' art. 6.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato, la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.

E' stato ritenuto opportuno, al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).

E' stato individuato come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del D.lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs. 130/00

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 i soggetti/utenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o soggetti che, sulla base di una condizione effettiva di impedimento fisico correlata ad una bassa condizione economica, sono meritevoli di una particolare tutela, e precisamente:

- a) Nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 8.140,00
- b) Nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 10.853,00 nel caso in cui sia presente un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche necessita di un maggior utilizzo d'acqua.

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 7, dovrà essere presentata presso gli uffici Inps o ai Centri di assistenza fiscale (CAAF) o presso gli uffici comunali competenti la "Dichiarazione sostitutiva unica", ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Le malattie che comportano un elevato utilizzo d'acqua devono essere certificate dal medico curante e l'utente deve allegare all'istanza di richiesta una dichiarazione del medico comprovante la particolare necessità idrica.

Utenze singole

Gli intestatari di singole utenze, dovranno presentare ai competenti uffici di ASA, "l'attestazione ISEE" rilasciata dall'ufficio che ha accolto la dichiarazione di cui al comma precedente, contestualmente alla modulistica predisposta da ASA, di cui al successivo art. 5

Utenze aggregate/condominiali

I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze aggregate/condominiali, potranno rivolgersi al proprio amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo che provvederanno a presentare ai competenti uffici di ASA "l'attestazione ISEE" (rilasciata all'avente diritto dall'ufficio che

ha accolto la dichiarazione di cui al comma 1), contestualmente alla modulistica predisposta da ASA, di cui al successivo art. 5.

I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di complessi condominiali con numero di condomini non superiore a quattro ove non sia presente un amministratore, (cfr. art. 1129 c.c.), potranno presentare direttamente ai competenti uffici di ASA "l'attestazione ISEE" contestualmente alla modulistica predisposta da ASA, ed idonea documentazione comprovante la residenza e l'assenza dell'Amministratore.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

La documentazione di cui all'art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:

Utenze singole

Gli intestatari di singole utenze potranno produrre l'istanza dal 1 novembre al 20 dicembre

Utenze aggregate/condominiali

Gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l'istanza dall' 1 novembre al 20 dicembre.

Art 4 bis – Presentazione istanze oltre i termini

La presentazione della richiesta di agevolazione oltre i termini sopra indicati, sarà possibile solo nel caso in cui l'indicatore ISEE faccia riferimento ai redditi dell'anno solare immediatamente precedente a quello oggetto della richiesta di agevolazione, e potrà comportare, in caso di accoglimento, fattori di conguaglio sulle fatture già emesse.

Resta inteso che non sarà dato luogo ad alcuna rettifica dei benefici già concessi sulla base delle domande presentate in via ordinaria, in relazione alle eventuali conclusioni differenti cui è pervenuta l'istruttoria per l'anno di competenza

Art. 5 - Modulistica

La documentazione di cui all'art. 3 potrà essere richiesta agli sportelli Clienti di ASA nonché potrà essere scaricata dal sito www.asaspa.it e dal sito dell'Autorità di Ambito www.ato5acqua.toscana.it.

La stessa documentazione potrà essere consegnata agli sportelli Clienti di ASA oppure spedita a mezzo posta tramite Raccomandata A/R, con allegato copia di un valido documento di identità, direttamente a "ASA S.p.A. - Commerciale – Via del Gazometro 9 – 57122 Livorno (LI)".

L'azienda, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all'utente una ricevuta che attesti la richiesta di agevolazione tariffaria.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

ASA si riserva, nei limiti di quanto disposto dal Dlgs. 196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente

debitore nei confronti di ASA per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Art.7- Misura delle agevolazioni

- a) Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 8.140,00 viene applicata una tariffa ridotta, per ciascun scaglione, del 25% ed una riduzione sulla quota fissa del 50%.
- b) Ai nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 10.853,00 in cui sia presente un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d'acqua non viene applicata la quota fissa e vengono applicate riduzioni come al precedente punto a).

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente, a partire dal 2010, in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

ASA concede, nei casi sopra descritti, la possibilità di rateizzare le somme dovute a conguaglio. L'utente dovrà presentare la richiesta scritta prima della scadenza del pagamento della somma da rateizzare presso gli sportelli Clienti di ASA o inviarla al seguente indirizzo: "ASA S.p.A. - Commerciale – Via del Gazometro 9 – 57122 Livorno (LI)".

Art. 7 bis – Consumi di riferimento per l'applicazione delle agevolazioni

Le agevolazioni come richiamate all'art 7 saranno determinate:

- a) per le utenze singole: sui consumi rilevati dal corrispondente contatore;
- b) per i nuclei familiari o i soggetti/utenti finali facenti parte di utenze aggregate/condominiali: sul consumo medio dato dal rapporto tra quello rilevato dal contatore generale ed il numero di utenze finali presenti nell'aggregata/condominiale, purchè lo stesso consumo non sia superiore alla sommatoria dei consumi idrici pro capite dei componenti il nucleo (presunti in 200 lt/abitante al giorno) altrimenti da assumere come base di calcolo.

Art. 8 - Periodo di agevolazione

Le agevolazioni di cui all'art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi effettuati nell'anno successivo a quello in cui è presentata l'istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla lettura del contatore.

Nell'ipotesi prevista dall'art 4 bis le agevolazioni si applicano, invece, sulle fatture relative ai consumi effettuati nell'anno in cui è presentata l'istanza.

ASA, accertata la presenza dei requisiti, procederà all'applicazione delle agevolazioni tariffarie nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 8; ASA invierà in caso di rigetto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda risposta scritta a chi ha presentato l'istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende accolta.

ASA spa ed AATO provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente Regolamento